

*Allegato "A" al D.D. 116861
33186*

**Statuto della
"CASINA DEGLI AMORI DI PUCCINI ETS"**

I. DENOMINAZIONE E SCOPI

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione

"CASINA DEGLI AMORI DI PUCCINI ETS".

L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Essa ha sede legale in Viareggio.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

Potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, rappresentanze anche altrove.

Art. 2 - Oggetto associativo

L'Associazione è una libera istituzione culturale senza fine di lucro, basata sui principi di democrazia e di uguaglianza.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, primo comma, del citato D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. (di seguito anche, per brevità, C.T.S.), in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, la promozione, la valorizzazione, la celebrazione e la realizzazione di opere culturali, in campo artistico, letterario, teatrale e musicale, della figura di Giacomo Puccini e della sua "Casina degli Amori". L'Associazione si propone di diffondere la conoscenza dell'opera e della vita di Giacomo Puccini, sostenendo attività che ne esaltino il lascito musicale e culturale, sia in ambito nazionale che internazionale.

L'Associazione si impegna nella valorizzazione della Casina degli Amori di Puccini (di seguito indicata anche, per brevità come "Casina degli Amori"), storico luogo legato alla vita del Maestro, come punto di riferimento per la ricerca, la conservazione e la promozione della sua memoria. La Casina degli Amori, situata su un isolotto nel lago di Massaciuccoli nella Provincia di Pisa, sarà utilizzata come sede per visite guidate, eventi, mostre, concerti, ricerche e attività educative, con l'intento di creare un centro di incontro per appassionati, studiosi e visitatori provenienti da ogni parte del mondo.

L'Associazione promuoverà inoltre attività didattiche rivolte a tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza della musica pucciniana, organizzando "master-class", concerti e seminari. Saranno inoltre promossi eventi speciali per celebrare le ricorrenze pucciniane e per rendere omaggio alla sua eredità culturale, in modo da contribuire a mantenere vivo l'interesse per la sua opera e la sua figura storica.

L'Associazione si impegna, inoltre, nella valorizzazione, la tutela e la promozione del Lago e Padule di Massaciuccoli, nonché la conservazione e lo sviluppo dell'area circostante, in conformità con le normative ambientali e territoriali in vigore. Operare in stretta relazione con le Istituzioni pubbliche, tra cui la Regione Toscana, l'Ente Parco, l'Ente Bonifica e i Comuni, promuovendo azioni congiunte volte a garantire la gestione sostenibile e la tutela dell'area.

L'Associazione eserciterà la propria opera su tutto il territorio Italiano ed estero, qualora sia di interesse per l'Associazione e gli associati.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, atti-

attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

II. DURATA E PATRIMONIO

Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- a) quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) rendite patrimoniali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura editoriale o commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento di obiettivi istituzionali;
- g) proventi da attività di interesse generale di cui all'art.5 CTS;
- h) proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS;
- i) proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

Art. 5 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6 - Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il rendiconto ovvero il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione e sottoposto all'assemblea dei soci per la sua approvazione entro il 30 giugno dell'anno successivo. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto.

III. STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7 - Gli associati

Fanno parte dell'Associazione:

- a) i soci sostenitori
- b) i soci ordinari
- c) i soci onorari.

Il numero degli associati è illimitato.

Sono soci sostenitori o ordinari tutti coloro la cui domanda di adesione all'Associazione è approvata dal Consiglio direttivo. Le quote associative sono stabilite annualmente dal Consiglio direttivo.

La domanda di adesione deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- b) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio direttivo deliberare in merito alle domande di adesione di nuovi soci secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Si fa obbligo di dare comunicazione scritta al richiedente circa l'esito della domanda. In caso di non ammissione, entro i successivi 15 (quindici) giorni, l'interessato potrà presentare ricorso all'Assemblea dei Soci, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella prima convocazione utile.

Sono soci onorari le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti riconosciuti e non, le associazioni e le fondazioni che hanno contribuito e si sono distinti per le loro azioni a favore dell'Associazione e della collettività. La qualifica di socio onorario viene deliberata all'unanimità dal Consiglio direttivo su proposta di due terzi di esso; i soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati non assumono responsabilità nei confronti delle obbligazioni sociali per le quali risponderà esclusivamente l'associazione.

Art. 8 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa (se prevista) secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 9 - Qualità degli associati

La qualifica di socio onorario, ordinario o sostenitore può venir meno per uno dei seguenti motivi:

- a) recesso da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R.; chi intende recedere dall'associazione deve comunicare la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data della apposita delibera-

zione;

b) esclusione deliberata dal Consiglio direttivo, a maggioranza assoluta, per violazione del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi amministrativi, oppure per motivi che possano danneggiare materialmente o moralmente le iniziative o l'immagine dell'associazione;

c) mancato pagamento della quota associativa; l'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto/bilancio dell'anno precedente;

d) morte dell'associato.

In caso di esclusione, l'interessato può presentare ricorso all'Assemblea dei Soci entro 15 (quindici) giorni dalla notifica del provvedimento; l'Assemblea si pronuncerà in modo definitivo a maggioranza assoluta nella prima convocazione utile.

In nessun caso il socio ha diritto al rimborso delle quote associative già versate e perde ogni diritto nel patrimonio dell'associazione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Art. 10 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Comitato Scientifico, ove nominato;
- d) il Collegio dei probiviri, ove nominato;
- e) l'Organo di controllo, ove nominato.

Art. 11 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci approva gli indirizzi generali dell'Associazione ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente presso la sede o altrove mediante avviso scritto che contenga l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e seconda convocazione della riunione e l'elenco dei punti all'ordine del giorno.

L'avviso dovrà essere inviato all'indirizzo risultante dal libro degli associati ovvero mediante posta elettronica anch'essa all'indirizzo indicato dagli associati in tempo utile (almeno otto giorni prima della data fissata), tenendo presenti le necessità dei soci stranieri.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno per l'approvazione del rendiconto/bilancio d'esercizio, e comunque ogni qualvolta il Presidente o almeno la metà più uno dei membri del Consiglio direttivo lo ritengano opportuno. L'Assemblea può essere convocata anche con richiesta scritta da almeno un decimo dei soci con diritto di voto, per motivi attinenti l'attuazione dei fini statutari o il funzionamento degli organi.

L'Assemblea è costituita da:

- a) Soci Onorari;
- b) Soci Sostenitori e Ordinari in regola col pagamento delle quote.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 2 mesi nel libro degli associati.

Ciascun socio potrà rappresentare un altro socio, purchè munito di delega scritta.

Art. 12 - Quorum costitutivi

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessaria – in prima convocazione – la presenza fisica (o tramite delega) anche in modalità remota della metà più uno dei soci; in seconda convocazione (ad almeno un'o-

ra di distanza dalla prima) l'assemblea avrà validità qualsiasi sia il numero dei presenti.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, ne sia garantita la possibilità di intervento e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Art. 13 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua assenza per accertato impedimento, dal Vicepresidente o dal membro più anziano del Consiglio direttivo; le deliberazioni dell'assemblea debbono essere verbalizzate da un segretario nominato dal Presidente; il verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

Art. 14 - Competenze dell'assemblea e quorum deliberativi

Spetta inderogabilmente all'Assemblea:

- a) nominare i membri del Consiglio direttivo;
- b) nominare il Collegio dei probiviri;
- c) nominare i membri dell'organo di controllo, se previsto e o il revisore dei conti;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di ogni esercizio;
- e) deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
- h) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- i) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto/bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto e la loro presenza incide sul quorum costitutivo.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza – in proprio o per delega – di almeno due terzi (2/3) degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza – in proprio o per delega – di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati aventi diritti di voto, in proprio o per delega, e delibera con la maggioranza dei tre quarti dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza – in proprio o per delega – di almeno due terzi (2/3) degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza – in proprio o per delega – di almeno due terzi (2/3) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza – in proprio o per delega – di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 15 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'associazione ed è composto da



Samuele Carlucci

un numero compreso tra due e cinque membri eletti dall'Assemblea; i membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni, e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

In caso di decesso, revoca o dimissioni di uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato e a condizione che rimanga in carica la maggioranza dei consiglieri eletti, l'attività del consiglio prosegue fino alla scadenza del mandato. La carica di consigliere è onorifica, e dà diritto al rimborso delle spese sostenute per necessità sociali.

Art. 16 - Competenze e funzionamento del consiglio

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione; è investito dei più ampi poteri per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato all'assemblea per disposizione di legge, o dal presente statuto; esso decide sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione. In particolare il Consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione degli scopi statutarî e ne stabilisce le modalità;
- b) nomina al suo interno il Presidente e eventualmente il Vicepresidente dell'Associazione e dà ad essi ampio mandato esecutivo;
- c) può nominare un segretario del consiglio;
- d) nomina il Comitato scientifico;
- e) nomina eventuali comitati tecnici e/o gruppi di lavoro che agiranno in totale autonomia operativa, dovendo peraltro rispondere del proprio operato al Consiglio direttivo;
- f) indica gli investimenti patrimoniali;
- g) stabilisce l'importo annuale delle quote sociali;
- h) delibera sull'ammissione dei soci;
- i) decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione, e sull'eventuale collaborazione con terzi;
- j) approva il progetto di rendiconto/bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- k) conferisce e revoca procure;
- l) delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- m) stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- n) cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o da almeno due dei suoi membri, presso la sede o altrove, mediante avviso (per posta ordinaria, fax o e-mail) che contenga l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco dei punti all'ordine del giorno, inviato almeno otto giorni prima della data fissata, tenendo presenti le necessità di eventuali Consiglieri non residenti in Italia; esso può tuttavia ritenersi validamente convocato anche in assenza di tali formalità, qualora alla riunione partecipino tutti i membri del Consiglio.

Il Consiglio è convocato almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta il Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo lo ritengano opportuno.

Si può prevedere l'intervento alle riunioni di consiglio direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Art. 17 - Deliberazioni del consiglio direttivo

Defatti
Parola
Paquale
Carlucci

Le deliberazioni del Consiglio direttivo vengono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti; esse sono ritenute valide solo se alla riunione prendono parte la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica; in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Il Presidente può invitare il Consiglio ad assumere delibere mediante consultazioni tramite posta elettronica, su temi specifici relativi a:

- a) ammissione di nuovi soci;
- b) questioni di assoluta urgenza e necessità.

Le delibere assunte mediante tale procedura sono ritenute valide a condizione che:

- a) la consultazione avvenga su una singola proposta;
- b) tutti i Consiglieri esprimano in modo definitivo il proprio parere;
- c) la proposta ottenga il voto favorevole dell'unanimità dei Consiglieri;
- d) la delibera venga ratificata alla prima riunione utile del Consiglio direttivo.

Art. 18 – Presidente

Spetta al Presidente:

- a) la legale rappresentanza dell'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio;
- b) coordinare e controllare ogni attività culturale, organizzativa e amministrativa dell'Associazione;
- c) convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;
- d) convocare e presiedere il Consiglio direttivo;
- e) consultare i membri del Consiglio direttivo;
- f) eseguire i deliberati del Consiglio direttivo.

Art. 19 - Segretario

1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Comitato scientifico

Il Comitato scientifico, se nominato, è composto da studiosi, esperti e da professionisti; si compone di un numero di membri da tre a dodici, nominati dal Consiglio direttivo tra i soci dell'Associazione.

Il Comitato scientifico elegge al suo interno un coordinatore; risponde del suo operato al Consiglio direttivo.

Art. 21 - Competenze del comitato scientifico

Al Comitato scientifico pertiene il compito di:

- a) formulare il programma culturale dell'associazione;
- b) formulare il programma editoriale dell'associazione;
- c) vigilare sulla qualità dei progetti sottoposti al Consiglio direttivo.

Art. 22 - Il Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri, se nominato, è composto di almeno tre membri nominati dall'Assemblea. Dura in carica cinque anni, ed i suoi membri sono rieleggibili. Esso:

- a) vigila sulla corretta applicazione dello Statuto;
- b) decide di eventuali controversie tra soci ed Associazione.

In caso di controversia il Collegio dei probiviri deciderà senza formalità procedurali e con giudizio inappellabile.

Art. 23 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al superamento dei limiti di cui all'Art. 30, comma 2, Codice del Terzo Settore D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da

almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 25 - Struttura organizzativa

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 26 - Libri

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 27 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 CTS.

Art. 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, identificati dall'organo amministrativo.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 29 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Domènec Lluís

*Teola Vignolo
Pasquale Sgro
Camillo Sgro*